



Rep. Gen.le N. 905 del 11/10/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni
azionarie

Unità Operativa

Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 41 DEL 07.10.2011

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18 ore di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) all' Esecutore Amm.vo Ctg. Econ. B6 Sig.ra Bodocs Irene, nata il 16.12.1953 (Matr. n°731).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 03.10.2011, protocollata in data 04.10.2011 al n° 0033048/11 con la quale l' Esecutore Amm.vo Ctg. Econ. B6 Sig.ra Bodocs Irene, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge 183 del 04/11/2010 (- Collegato lavoro) per assistere lo zio Sig. Napoli Carmelo, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;
VISTO il verbale Medico del 24.03.2010 rilasciato dall'ASL Distretto socio sanitario di Brescia dal quale risulta che il Sig. Napoli Carmelo è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'autocertificazione della dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";

Visto l'art.6 del Decreto legislativo 18.07.2011 n°119 relativo alle modifiche all'art. 33 della legge 104/92 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave, il quale al comma 1 punto B così recita: "B dopo il comma 3 è inserito il seguente: -3 bis - il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in Comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito;

CONSIDERATO che la Sig.ra Bodocs Irene, pur essendo un affine di terzo grado rientra tra i soggetti legittimati alla fruizione dei permessi per assistere lo zio in quanto lo stesso non ha genitori né coniuge, né figli e pertanto è assistito dalla dipendente Sig.ra Bodocs Irene, pur essendo residente a Brescia,

CHE in tali situazioni eccezionali la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della L.R. n° 23 del 07/09/98;

DETERMINA

AUTORIZZARE l'Esecutore Amm.vo Cat. Econ. B6 Sig.ra Bodocs Irene nata a Budapest il 16.12.1953, ad assentarsi dal servizio per gg. 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere lo zio Sig. Napoli Carmelo, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;

STABILIRE che la dipendente, ogni qualvolta usufruirà dei permessi suindicati per recarsi nel Comune di residenza dello zio per l'assistenza, dovrà attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento di tale luogo;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE/
(Avv. Antonino Catabro)

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriano)

[Firma]

[Firma]